

IL DIRETTORE GENERALE

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata “Sette e mezzo mobile”

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il Regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il ministero delle Finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'articolo 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'articolo 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto l'articolo 11-*quinquiesdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha stabilito che *“il Ministero dell'economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, con propri*

provvedimenti, misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle lotterie attraverso internet...nonché telefonia fissa e mobile”;

Visto il decreto del Direttore Generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell’ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio Lotterie Nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l’esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto dirigenziale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visto il decreto dirigenziale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 marzo 2008 che, ai fini della sperimentazione anche di nuovi canali di raccolta, ha esteso la durata della fase di sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza;

Visto il piano presentato dal Consorzio Lotterie Nazionali per la gestione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza;

Considerato che l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata “Sette e mezzo mobile”, ai sensi dell’art. 4 citato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e che devono essere definiti le regole di gioco della predetta lotteria, i premi e le relative modalità di attribuzione;

D E C R E T A

Articolo 1

1. E’ indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata “Sette e mezzo mobile”. Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 1,00.

Articolo 2

1. Attraverso il sito internet e/o il sito wap del rivenditore autorizzato, il giocatore, previa identificazione, preleva, installando sulla propria dotazione tecnologica (apparato telefonico cellulare) l’applicazione di gioco che identifica graficamente la lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata “Sette e mezzo mobile”, attraverso la quale è possibile accedere al “menù di gioco”.

Attivando l'applicazione si accede al menù di gioco dove risultano sempre visibili i loghi "AAMS", "Gioco sicuro" e "Gratta e Vinci mobile".

Il menù di gioco presenta i riquadri Info, Prova, Gioca, Esci e l'indicazione del prezzo della giocata.

Selezionando riquadro "Info" è possibile visualizzare informazioni sulla tipologia di gioco, sulle regole di gioco e sul pagamento delle vincite.

Selezionando il riquadro "Prova" è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Selezionando il riquadro "Gioca", dopo aver effettuato identificazione mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, il giocatore può procedere all'acquisto della giocata, selezionando l'apposito riquadro "Acquista" che consente di accedere all'interfaccia di gioco per la visualizzazione della relativa rappresentazione.

Selezionando il riquadro "menù" è possibile tornare al "menù di gioco".

2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione, come di seguito descritto:

- una sintesi delle regole di gioco
- il nome della lotteria ("Sette e mezzo mobile")
- il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;
- il riquadro "Info", in alto a destra, visualizzato tramite il simbolo del "Punto interrogativo" accedendo al quale è possibile prendere visione delle regole di gioco;
- l'area di gioco costituita da tre sezioni. La prima, contraddistinta dalla scritta "Banco", riproduce il dorso di due carte da gioco ognuno riportante la scritta "sette e mezzo" ed il numero "7 ½"; la seconda, contraddistinta dalla scritta "Le tue carte", riproduce il dorso di tre carte da gioco, ognuno riportante la scritta "sette e mezzo" ed il numero "7 ½"; la terza contraddistinta dalla scritta "La posta in gioco" riproduce l'immagine di alcune monete;
- la visualizzazione grafica della giocata, consistente nella scoperta delle carte del "Banco", de "Le tue carte" e de "La posta in gioco" a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo articolo 3;
- la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase "questa volta non hai vinto", in caso positivo con la frase "hai vinto congratulazioni!" e con l'indicazione dell'importo della vincita

Articolo 3

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.
2. Il giocatore deve scoprire “La posta in gioco”, le carte del “Banco” e le carte de “Le tue carte”, attraverso una delle seguenti modalità alternative:
 - selezionando “La posta in gioco”, le carte de il “Banco” e “Le tue carte”;
 - selezionando il riquadro “Scopri subito”, visualizzato tramite il simbolo del “fulmine”, mediante il quale il sistema visualizza automaticamente le carte e l’importo della posta presenti nell’area di gioco.

Se il punteggio de “Le tue carte” supera il punteggio delle carte del “Banco” e non è superiore a sette e mezzo, si vince l’importo indicato ne “La posta in gioco”. Per la determinazione del punteggio gli “assi” valgono un punto; il “J”, la “Q” ed il “K” valgono mezzo punto.

3. L’esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente articolo 2.
4. Una volta registrato nel sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.
5. In ogni caso il giocatore può conoscere l’esito della giocata, nonché l’importo dell’eventuale vincita, attraverso l’accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del rivenditore.

Articolo 4

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate, costituiti ciascuno da 480.000 giocate erogabili.
2. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 480.000 giocate, ammonta ad euro € 261.680,00 suddivisa nei seguenti premi:

- n. 57.600 premi di	€	1,00
- n. 28.800 premi di	€	2,00
- n. 6.400 premi di	€	7,00
- n. 2.400 premi di	€	10,00
- n. 1.600 premi di	€	20,00
- n. 876 premi di	€	40,00
- n. 32 premi di	€	70,00
- n. 2 premi di	€	700,00
- n. 1 premio di	€	7.000,00

3. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate che comprenderanno il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

Articolo 5

1. Le vincite sono accreditate dal Rivenditore sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.
2. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali, e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Articolo 6

1. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Articolo 7

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

p. Il Direttore Generale

F.to Diego Rispoli

Roma, 20 ottobre 2008

Registrato alla Corte di Conti Ufficio Controllo

Min. Econ. E Finanz. Il 31 ottobre 2008

Registro 4 Economia e Finanze – Fog. 400